ISTITUZIONE DELL'AGRONOMO DI ZONA E RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

# Art. 4

## Compito di coordinamento demandato agli Ispettorati agrari compartimentali - Istituzione di Uffici amministrativi dell'agricoltura

Gli Ispettorati agrari compartimentali, oltre alle attribuzioni previste dalle leggi vigenti, provvedono ad indirizzare ed a coordinare l'attivita' degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura compresi nell'ambito del compartimento. Le attribuzioni amministrative e contabili di ciascun Ispettorato agrario compartimentale sono svolte da apposito ufficio, cui e' preposto un direttore di divisione del ruolo amministrativo della carriera direttiva. Le attribuzioni amministrative e contabili di ciascun Ispettorato provinciale dell'agricoltura sono svolte da apposito ufficio cui e' preposto un direttore di sezione del ruolo amministrativo della carriera direttiva. Agli uffici di cui ai precedenti commi - che operano rispettivamente alle dirette dipendenze degli Ispettorati agrari compartimentali e provinciali - possono essere stabilmente assegnati impiegati del ruolo amministrativo della carriera direttiva e del ruolo dei servizi contabili.

Versione in vigore dal 4 gennaio 1962, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Istituzione dell'agronomo di zona e riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste |
| Estremi | Legge 15 dicembre 1961, n. 1304 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 1961 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-agronomo-di-zona-e-riordinamento-dei-ruoli-del/art-4-compito-di-coordinamento-demandato-agli-ispettorati-agrari/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it